

Riflessioni in tema di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare

1. L'assegnazione della casa familiare. – 2. La revoca del provvedimento di assegnazione. – 3. L'intervento della Corte Costituzionale. – 4. La riforma del diritto di famiglia del 2013.

1. L'assegnazione della casa familiare

Nelle ipotesi di “crisi” della famiglia, di particolare importanza risultano le “vicende” che interessano la c.d. “casa familiare”, intesa come quel luogo che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ove il nucleo familiare ha effettivamente abitato in modo abitua-
le, stabile e continuativo¹.

¹ La giurisprudenza quando si riferisce alla casa familiare parla di *habitat* del minore, di “focolare domestico” intesi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare. In tal senso: Cass., 16 luglio 1992, n. 8667, in *Giust. civ.*, 1992, p. 3002; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1198, in *Rep. Foro. it.*, voce *Matrimonio*, n. 139; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030, in *Foro it.*, 2007, c. 237. L'identificazione della casa familiare nell'immobile di riferimento non appare tuttavia esaustivo, giacché essa, in quanto centro di aggregazione della famiglia, è composta, salvo che sia diversamente stabilito, anche dai beni mobili che in essa si trovano, a eccezione dei beni personali dell'altro coniuge (in tal senso: Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303, in *Foro it.*, 1984, c. 419).

In generale sul tema della casa familiare v., tra gli altri: G. GIACOBBE e G. FREZZA, *Ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, I, Milano, 2002, pp. 1349 ss.; G. GABRIELLI, *I problemi dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con i figli dopo la dissoluzione della coppia*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, pp. 127 ss.; F. RUSCELLO, *Lineamenti di diritto di famiglia*, Milano, 2005, pp. 186 ss.; M.G. CUBEDDU, *La casa familiare*, Milano, 2005, *passim*; E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, in *Famiglia*, 2006, pp. 431 ss.; L. BALESTRA, *Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affido condiviso*, in *Famiglia*, 2006, pp. 664 ss.; M. SESTA, *Le nuove norme sull'affido condiviso: a) profili sostanziali*, in *Fam. dir.*, 2006, pp. 377 ss.; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, Padova, 2006, pp. 120 ss.; G. CASABURI, *I nuovi istituti di diritto di famiglia*

Il tema dell'assegnazione della casa familiare è stato oggetto di particolare attenzione a seguito della riforma del diritto di famiglia del 2006, che, come noto, ha avuto, tra gli altri, il merito di introdurre una disposizione – l'art. 155-*quater* c.c., recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” – applicabile non solo in caso di separazione personale dei coniugi e di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, addirittura, anche in caso di crisi della famiglia non fondata sul matrimonio².

Altrettanto noto è che il legislatore, con la riforma attuata con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito l'art. 155 c.c., “Provvedimenti riguardo ai figli”, prevedendo che “in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX”, abrogato i successivi artt. 155-*bis*, 155-*ter*, 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* c.c., e trasposto la disciplina relativa all'assegnazione della casa familiare nel nuovo art. 337 *sexies* c.c.

Secondo la disposizione da ultimo menzionata – che riproduce inalterato il contenuto del “vecchio” art. 155 *quater* c.c. – nelle situazioni di “crisi” del rapporto coniugale, in mancanza di puntuali accordi, il giudice deve provvedere all'assegnazione della casa familiare³ – eventualmente anche a favore del genitore che non è titolare di alcun diritto sulla stessa⁴ –, tenendo “prioritariamente” conto dell'interesse dei figli⁵.

(norme processuali e affidamento condiviso): prime istruzioni per l'uso, in *Giurisprudenza di merito, speciale “riforma diritto di famiglia”*, 2006, pp. 55 ss.; G. CONTIERO, *L'assegnazione della casa coniugale*, Milano, 2007, pp. 5 ss.

² Prima della riforma del 2006 non era prevista una norma che avesse “portata generale”, dal momento che in sede di separazione trovava applicazione l'art. 155 c.c. e in sede di divorzio l'art. 6 della legge n. 898/70.

³ Chiaramente, al fine di rispettare la *ratio* alla base della disposizione, oggetto del provvedimento di assegnazione può essere solamente l'immobile che abbia effettivamente rappresentato il “focolare domestico” nel corso della convivenza, non potendo, invece, essere assegnato un immobile che non è mai stato adibito a casa familiare o che ha cessato di adempiere tale funzione prima della crisi della famiglia. In giurisprudenza, si è, in particolare, escluso che possa costituire oggetto di assegnazione la casa di villeggiatura oppure la casa adoperata dal coniuge separato dopo la cessazione della convivenza (così già Cass., 23 giugno 1980, n. 3934, in *Giur. it.*, 1981, c. 544).

⁴ In particolare, in forza dell'assegnazione, se l'immobile è condotto in locazione, si verifica un'ipotesi di cessione *ex lege* del contratto per mezzo della quale il genitore assegnatario diviene il nuovo conduttore. Diversamente, se l'immobile è di proprietà dell'altro genitore o in comproprietà, sullo stesso sorge un diritto personale di godimento *sui generis* a favore dell'assegnatario.

In passato, il dibattito sulla natura giuridica del diritto era particolarmente sentito, sot-tendendo il timore di garantirne la stabilità: parte della dottrina qualificava la situazione giuridica in esame in termini di comodato a termine (tra questi, in particolare: A. FINOCCHIARO, in

Detta disposizione, prevedendo in sostanza che l'assegnazione debba essere disposta "di regola" a favore del genitore con il quale i figli si trovano a convivere in maniera prevalente⁶, mira evidentemente a garantire che il minore possa conservare il proprio *habitat* al fine di evitare che, al dramma dovuto alla crisi tra i genitori, se ne affianchi un altro dovuto alla perdita della casa, che, spesso, rappresenta un punto di riferimento molto importante per la prole⁷.

Le riforme del 2006 e del 2013, peraltro, non hanno risolto la "disputa" in ordine al fatto che l'assegnazione possa essere disposta esclusivamente in presenza di figli e per tutelare i loro interessi (c.d. tesi restrittiva)⁸, oppure

A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, III, *Il divorzio*, Milano, 1988, p. 501; altra parte della dottrina, in termini di diritto reale di abitazione (tra questi: G. TAMBURINO, *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano*, Torino, 1978, p. 277); e, infine, altra ancora, come situazione di godimento *sui generis* (in tal senso, in particolare: P. ZATTI, *I doveri e i diritti che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, III, 3, Torino, 1982, pp. 234 ss.).

⁵ Si ricorda che la disciplina attuale, che riproduce esattamente l'art. 155-*quater* c.c., non si discosta significativamente neppure dalla disciplina precedente al 2006: l'art. 155 c.c. e l'art. 6 della l. n. 898/70 prevedevano che l'abitazione della casa familiare spettasse *di preferenza*, ove possibile, al genitore cui vengono affidati i figli.

⁶ La disposizione fa riferimento al genitore con il quale il figlio "convive" e non più – come avveniva prima del 2006 – al genitore "affidatario" e ciò, evidentemente, in considerazione del fatto che la riforma del 2006 ha introdotto, come regola, quella dell'affido condiviso. In tema di affido condiviso, si rimanda, fra gli altri, a F. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo "affido condiviso"*, in *Famiglia*, 2006, pp. 625 ss.; ID., *La dinamica coniugale nel farsi e disfarsi del legame. Separazione personale e affidamento condiviso della prole*, in *Vita not.*, 2007, pp. 57 ss.; C.M. BIANCA, *La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, pp. 676 ss.; S. PATTI, *L'affidamento condiviso dei figli*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, pp. 299 ss.; A. SCALISI, *Il diritto del minore alla bigenitorialità dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in *Fam. dir.*, 2007, pp. 520 ss.

⁷ In questo senso, Cass., 28 aprile 1987, n. 4089, in *Foro it.*, 1987, c. 1415; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065, in *Dir. fam. pers.*, 2003, p. 36; Cass., 26 maggio 2004, n. 10102, in *Fam. dir.*, 2005, pp. 23 ss.; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030, cit., c. 237. Non si deve trascurare che dalla casa dipende, in buona sostanza, la stessa vita di relazione del minore e che, conseguentemente, il cambiamento di abitazione può determinare il mutamento della scuola e dei luoghi in cui si svolgono attività importanti per la crescita e per la formazione, come il circolo sportivo, il luogo di ritrovo con gli amici, la biblioteca. Lo spostamento, in particolare, può comportare la perdita di amicizie e affetti importanti. Sul punto, v. in particolare, A.M. SPALAZZI CAPRONI, *Affido condiviso e interesse del minore*, in *Vita not.*, 2006, pp. 1634 ss.

⁸ Secondo la tesi più restrittiva, detto provvedimento ha l'unico scopo di tutelare l'interesse dei figli, sicché l'assegnazione può essere disposta solo a favore del genitore presso il quale i figli hanno la loro collocazione prevalente. In questo senso, tra gli altri: Cass., 16 marzo 1996, n. 2235, in *Fam. dir.*, 1996; Cass., 9 agosto 1997, n. 7442, in *Giur. it.*, 1998, c. 1343; Cass., 22 gennaio 1998, n. 565, in *Giur. it.*, 1999, c. 34. In dottrina: A. FINOCCHIARO,

anche per tutelare interessi differenti e ulteriori, potendo in particolare rappresentare una componente in natura dell'obbligo di mantenimento a favore del coniuge "debole" (c.d. tesi estensiva)⁹.

Non potendosi dilungare sulla questione, anche alla luce delle considerazioni che si andranno a svolgere con riferimento alla revoca del provvedimento di assegnazione, ci si limita a osservare che, pur essendo certamente quello dei figli l'interesse "prioritario" da considerare, non pare del tutto condivisibile la concezione c.d. restrittiva, dal momento che, non consentendo alcun bilanciamento degli interessi in gioco, sacrifica *a priori* interessi che potrebbero essere altrettanto meritevoli di tutela.

Si consideri, infatti, che l'assegnazione della casa familiare, così come la revoca della stessa, non può essere considerata *tout court*, sempre e comunque, propriamente alla stregua di "provvedimenti relativi ai figli", di cui all'attuale art. 337-ter, comma 2, c.c. (che riproduce il contenuto del "vecchio" art. 155, comma 2, c.c.) – ovvero provvedimenti che devono essere assunti tenendo esclusivamente in considerazione l'interesse della prole –, dovendosi vagliare, caso per caso, l'effettiva incidenza dell'eventuale assegnazione sul procedimento di formazione dei figli e, conseguentemente, riconoscere una certa autonomia al criterio dettato dall'attuale art. 337-sexies c.c., rispetto a quello previsto dall'art. 337-ter c.c.

Risulta evidente che, laddove, in considerazione delle specifiche connotazioni della situazione concreta, il provvedimento dovesse avere sul figlio

Può il giudice della separazione assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui non vengono affidati i figli, in *Giust. civ.*, 1981, pp. 140 ss.; C. GRASSETTI, *Sub art. 155*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, II, diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1992, pp. 697 ss.; M. PALADINI, *L'abitazione della casa familiare nell'affidamento condiviso*, in *Fam. dir.*, 2006, p. 331; G. CONTIERO, *L'assegnazione della casa coniugale*, cit., p. 29 ss.; A. SCALERA, *L'assegnazione della casa familiare nella legge sull'affidamento condiviso*, in *Studium iuris*, 2007, pp. 642 ss.; R. RUSSO, *La Corte di Cassazione conferma l'orientamento in tema di assegnazione della casa familiare*, in *Fam. dir.*, 2007, p. 686.

⁹ Secondo la teoria c.d. estensiva, invece, l'affidamento della prole non è l'unico criterio ma solo il prevalente per disporre l'assegnazione; sicché il giudice può considerare anche altri criteri, come quello della tutela del coniuge debole (in questo senso: Cass., 19 giugno 1980, n. 3900, in *Foro it.*, 1981, c. 1381 ss.; Cass., 20 febbraio 1984, n. 1190, in *Giur. it.*, 1984, c. 1612. In dottrina, *ex multis*: C. CORTESI, *Assegnazione della casa coniugale e assegno alimentare al coniuge più debole, anche se colpevole*, in *Fam. dir.*, 1998, pp. 163 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, 2, Milano, 2001, p. 196; L. ROSSI CARLEO, *La separazione e il divorzio*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, IV, I, Torino, 1999, p. 254; T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, 2004, pp. 255 ss.; G. CONTIERO, *L'assegnazione della casa coniugale*, cit., p. 33; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, cit., p. 121; F. RUSCELLO, *Lineamenti di diritto di famiglia*, cit., *Addenda di aggiornamento*, p. 12.

una scarsa incidenza, quest'ultimo non subirebbe di fatto alcun "trauma" in considerazione dello "sradicamento" e l'eventuale assegnazione della casa al genitore con il quale il figlio non convive non si porrebbe in contrasto con la *ratio* di cui all'art. 337-*sexies* c.c.

Alla luce di queste considerazioni, pare doversi concludere che, di norma, l'interesse dei figli, seppur prioritario, dovrà essere commisurato con altri interessi, come quello del coniuge "debole"¹⁰. Diversamente, laddove, in considerazione di particolari circostanze, l'assegnazione possa incidere direttamente sullo sviluppo della personalità dei figli, dovrà trovare applicazione il criterio indicato dall'art. 337-*ter* c.c., che impone di tenere in considerazione esclusivamente il loro interesse¹¹.

2. La revoca del provvedimento di assegnazione

Il problema sul quale, però, in questa sede, si vuole svolgere qualche riflessione riguarda la disciplina non dell'assegnazione della casa familiare, ma della revoca del provvedimento di assegnazione; problema che, nel recente passato, è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza¹².

In proposito, si ricorda che la riforma del 2006 ha introdotto particolari ipotesi di revoca del provvedimento – tuttora previste dall'attuale art. 337-*sexies* c.c. –, stabilendo all'art. 155-*quater* c.c. che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario (...) conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".

¹⁰ Si pensi al caso del coniuge disabile non titolare di diritti reali sull'abitazione e presso cui il figlio non è collocato prevalentemente, oppure senza figli o con figli maggiorenni ormai autosufficienti, nel caso in cui la casa sia stata attrezzata per le sue esigenze; oppure alla persona ormai di età avanzata che non abbia soluzioni abitative differenti. In un'ottica che miri a comporre i differenti interessi alla luce dei valori dell'ordinamento, si deve concludere che, l'interesse del coniuge proprietario e quello del minore possono dover cedere il passo a interessi che, nel caso concreto, risultano maggiormente meritevoli di tutela.

¹¹ In tal senso: F. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo "affido condiviso"*, cit., p. 636, il quale, in nota, sottolinea che "si può, intanto, osservare che l'interesse del minore reputato dall'art. 155 c.c. quale esclusivo parametro di riferimento, è, per contro, definito prioritario dall'art. 155 *quater* c.c. che, se in un'ipotetica scala di valori lo rende primo elemento di valutazione, a un tempo, proprio per la presenza di una scala di priorità, lo considera in correlazione con altri elementi".

¹² Per più ampie riflessioni sul punto, sia consentito un rinvio a M.M. PARINI, *Profili di costituzionalità del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 187 ss.

Tale norma, finalizzata a evitare che il genitore proprietario si venga a trovare in situazioni “spiacevoli”, ha destato, come noto, numerose perplessità¹³, ponendosi, se non altro apparentemente, in aperto contrasto con la *ratio* e le finalità dell’assegnazione stessa¹⁴, dal momento che, da un lato, i presupposti da cui si fa dipendere l’estinzione del diritto attengono a situazioni personali del genitore e non a comportamenti del figlio – il quale, da “incolpevole”, subisce, di fatto, le conseguenze pregiudizievoli delle scelte del genitore¹⁵ – e, dall’altro, il verificarsi di tali presupposti non incide necessariamente sull’interesse del minore alla conservazione dell’*habitat*.

Le critiche erano ricollegate, in particolare, alla circostanza che, stando all’interpretazione letterale, detta disposizione sembrava prevedere una sorta di automatismo nella cessazione, nel senso che, al verificarsi delle circostanze indicate, il giudice, senza poter valutare l’opportunità del provvedimento in relazione all’interesse del minore, dovesse limitarsi a disporre la revoca¹⁶.

Immediatamente dopo la riforma del 2006, una parte decisamente minoritaria della dottrina aveva cercato di “difendere” la legittimità della disposizione, sostenendo che la stessa, in realtà, fosse finalizzata proprio a tutelare l’interesse del minore a non assistere a una forma di sostituzione della

¹³ Hanno manifestato numerose perplessità sulla disposizione introdotta nel 2006, tra gli altri: M. SESTA, *Le nuove norme sull’affido condiviso: a) profili sostanziali*, cit., p. 387; B. DE FILIPPIS, *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, cit., p. 123; E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, cit., pp. 431 ss.; F. TOMMASEO, *Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali*, in *Fam. dir.*, 2006, p. 397.

La disposizione ha ricevuto forti critiche da parte della dottrina, per essere finalizzata a sanzionare il comportamento del genitore a scapito degli interessi della prole. In questo senso, altra soluzione avrebbe potuto essere quella di prevedere la possibilità di una revisione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali oppure, eventualmente, prevedere un risarcimento del danno a favore del proprietario senza andare a modificare il provvedimento di assegnazione. In questo senso, G. DOSI, *Le nuove norme sull’affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e divorzio*, Milano, 2006, p. 61.

¹⁴ Così: L. BALESTRA, *Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso*, cit., p. 665.

¹⁵ A ben vedere lo stesso discorso potrebbe valere anche in relazione alle altre cause di revoca, ovvero a quelle dovute al fatto che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa, dal momento che in tutte le ipotesi la revoca è sempre dovuta a un comportamento del genitore i cui effetti vanno a ricadere sul figlio.

¹⁶ L’automatismo in ogni caso non veniva inteso nel senso di non richiedere alcun intervento da parte del giudice, ricavandosi da numerose disposizioni che un intervento fosse comunque necessario per varie ragioni: in particolare, in considerazione del meccanismo previsto per l’opponibilità del vincolo derivante dall’assegnazione sul bene, si ricava che solo l’annotazione del provvedimento che dispone la revoca può valere a definire, nei confronti dei terzi, la situazione del bene (così: E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, cit., p. 432).

figura genitoriale proprio nel luogo che ha rappresentato e rappresenta il centro di aggregazione del precedente nucleo familiare¹⁷.

Questa visione non risultava, in ogni caso, condivisibile, essendo poco credibile, almeno in astratto, che per il figlio sia sempre e comunque preferibile perdere la “sua casa”, la sua camera, i luoghi che rappresentano la sua quotidianità e le abitudini a essi collegate, piuttosto che veder entrare nella casa un nuovo membro della famiglia destinato in qualche modo ad affiancarsi alla precedente figura genitoriale¹⁸.

Il rischio che il minore viva la situazione come una sorta di odiosa sostituzione del genitore può esservi, peraltro, anche laddove il “nuovo nucleo” si trasferisca in un’altra abitazione. Anzi, con ogni probabilità, il fatto di rimanere in un contesto “familiare” può forse aiutare il minore a vivere tutto ciò in modo migliore.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza aveva cercato di fornire alla disposizione un’interpretazione conforme al dettato costituzionale, affermando che il giudice, al verificarsi dei presupposti descritti, avrebbe comunque dovuto vagliare la corrispondenza del provvedimento di revoca con l’interesse del minore¹⁹.

¹⁷ Di tale avviso: M. PALADINI, *L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso*, cit., p. 334; A.M. SPALAZZI CAPRONI, *Affido condiviso e interesse del minore*, cit., p. 1635).

¹⁸ Non deve comunque essere trascurato che il nuovo coniuge o convivente *more uxorio* potrebbe contribuire a formare una nuova famiglia, nel pieno rispetto dell’interesse della prole che può anche scoprire “nel convivente una nuova figura di riferimento affettivo” (in quest’ultimo senso v. già F. RUSCELLO, *Lineamenti di diritto di famiglia*, cit., *Addenda di aggiornamento*, p. 11).

¹⁹ In particolare, una parte della dottrina rilevava che, escludendo la sussistenza del menzionato automatismo, la norma non sacrificava l’interesse del minore alla conservazione dell’*habitat* (così: A. SCALERA, *L’assegnazione della casa familiare nella legge sull’affidamento condiviso*, cit., p. 645; L. D’AVACK, *L’affidamento condiviso tra le regole giuridiche e discrezionalità del giudice*, in *Famiglia*, 2006, p. 619; escludeva qualsiasi interpretazione “meccanica” e auspicava una lettura del disposto normativo tale da poter essere seguito nella sua formulazione letterale “se e nei limiti in cui non venga lesa il prioritario interesse della prole”, F. RUSCELLO, *o.u.c.*, pp. 11 s.).

In particolare, si ricorda, in giurisprudenza, Trib. Firenze, 16 maggio 2007, in *Fam. dir.*, 2007, p. 834, dove si legge che: “sulla norma deve essere operata un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 3 e 29 Cost. in ragione dei quali è evidente che, laddove all’instaurazione di una convivenza *more uxorio* si facesse conseguire la revoca tout court dell’assegnazione, si vanificherebbe, quale sorta di sanzione per il genitore assegnatario, il diritto proprio della prole a mantenere la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione e unificazione, con un’ingiustificata disparità di trattamento, e deteriore tutela, rispetto ai minori i cui genitori non intraprendano alcuna convivenza”.

L'orientamento maggioritario, in ragione di un'espressa previsione di un automatismo nella revoca, non riteneva, tuttavia, possibile offrire una lettura della disposizione conforme a Costituzione, auspicando così un intervento della Corte Costituzionale²⁰.

3. L'intervento della Corte Costituzionale

Le perplessità brevemente ricordate hanno indotto numerosi giudici di merito a sollevare – in alcuni casi d'ufficio – questioni di legittimità Costituzionale della menzionata disposizione: tra i primi, il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 25 ottobre 2006, rilevato che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-*quater* c.c., primo comma, c.c. nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza *more uxorio* o alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale in capo al decidente, e ciò in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale²¹.

Si deve ricordare, poi, anche un diverso orientamento che, ritenendo che l'assegnazione possa rappresentare anche una misura alternativa o integrativa dell'assegno di mantenimento, sosteneva che la convivenza *more uxorio* o il nuovo matrimonio potessero operare come cause di estinzione solamente in caso di mancanza di figli (così: Trib. di Viterbo, 18 ottobre 2006, n. 926, in *Fam. pers. succ.*, 2007, pp. 80 ss.).

²⁰ Tra gli altri, in tal senso: E. QUADRI, *Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma*, cit., p. 433; G. DOSI, *Le nuove norme sull'affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e divorzio*, cit., p. 61; L. BALESTRA, *Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affido condiviso*, cit., pp. 663 ss.; G. CASABURI, *I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali e affidamento condiviso): prime istruzioni per l'uso*, cit., p. 56; G.F. BASINI, *Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare, e sospetti di incostituzionalità dell'art. 155 quater c.c.*, in *Dir. fam. pers. succ.*, 2006, p. 621.

²¹ Trib. Busto Arsizio, 25 ottobre 2006, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 563, dove si legge che la questione di legittimità costituzionale si presenta in considerazione della violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost.: in particolare con riferimento all'art. 2 Cost., dal momento che la prospettiva della revoca potrebbe influenzare la libertà del genitore assegnatario di contrarre un nuovo matrimonio o di intraprendere una convivenza *more uxorio*, recando così una grave e ingiustificata lesione della sua sfera personale; in relazione all'art. 3 Cost., per l'introduzione di un'inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto un nuovo matrimonio o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia scelto diversamente; e, infine, in relazione all'art. 30 Cost., in quanto l'assegnazione della casa rappresenta una modalità di adempimento all'obbligo di mantenimento del figlio.

Successivamente, tra gli altri, si ricorda la Corte D'Appello di Bologna, che, reputando la disposizione contraria al principio stesso che giustifica il provvedimento di assegnazione – consistente nella garanzia per la prole della possibilità di conservare il proprio *habitat* e le proprie abitudini domestiche – e non coerente col rilievo sistematico centrale che, nei rapporti di filiazione, assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori, aveva disposto, con ordinanza 22 febbraio 2007²², d'ufficio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale al fine di chiamarla a valutare la legittimità della stessa con riferimento all'art. 30 Cost.²³

Chiamata a pronunciarsi, la Consulta si era espressa con sentenza interpretativa di rigetto, n. 308 del 29 luglio 2008²⁴, nel senso dell'infondatezza della questione, statuendo che l'art. 155-*quater* c.c. è legittimo, se interpretato nel senso di escludere ogni automatismo nell'operatività delle cause di revoca e riconoscere al giudice il potere di valutare la rispondenza del provvedimento all'interesse del minore.

Nello specifico, la Corte Costituzionale aveva affermato che, anche nel silenzio della legge, la necessità di subordinare l'emissione del provvedimento di revoca a una preventiva valutazione dell'interesse del minore, emergerebbe chiaramente dal contesto normativo e giurisprudenziale, che evidenzia come i provvedimenti in questione debbano essere considerati come misure poste a esclusiva tutela della prole.

In proposito, si ricorda che la Corte Cost., 22 novembre 2007, n. 421, in www.giurcost.org/decisioni/index.html, intervenuta sulla questione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio per la mancanza nell'ordinanza di rinvio di una compiuta descrizione della fattispecie, non facendosi neppure riferimento alla presenza di figli ed alla minore o maggiore età degli stessi; per costante giurisprudenza, infatti, si ritiene manifestamente inammissibile la questione sollevata ove, come nell'ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, sia impedito di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.

²² Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 settembre 2007.

²³ Anche Trib. di Firenze, 12 gennaio 2007, in *Fam. dir.*, 2007, p. 832, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale affermando che: “è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 *quater*, comma 1, c.c., in combinato disposto con l'art. 4 legge n. 54/2006 nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenni o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.”.

²⁴ Nel procedimento che ha portato alla sentenza in questione, la Corte aveva disposto la riunione dei giudizi promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Bologna, dell'12 gennaio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal Tribunale di Firenze, dal momento che le questioni di legittimità sollevate si riferivano alla medesima norma.

Rilevato che la disposizione non prevede alcun automatismo, non può che osservarsi che la stessa, anche nella parte in cui dispone la revoca dell'assegnazione nel caso in cui l'assegnatario “conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio”, risulta non solo legittima, specie con riferimento all'art. 30 Cost., ma addirittura condivisibile.

Nelle ipotesi, in cui, effettivamente l'ingresso del “terzo” nella casa “disgreghi” l'*habitat* – come sostenuto dalla dottrina minoritaria²⁵ –, venendo di fatto meno le ragioni stesse alla base dell'assegnazione, la revoca non si porrebbe necessariamente in contrasto con l'art. 30 Cost.

Richiamando le considerazioni già effettuate con riferimento al provvedimento di assegnazione, si sottolinea che, al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 155-*quater* c.c. (attuale art. 337-*sexies* c.c.), il giudice dovrà considerare le ragioni alla base dell'assegnazione e valutare l'incidenza dell'eventuale revoca sullo sviluppo della personalità del minore.

Evidentemente, detta incidenza varierà, in primo luogo, in considerazione dell'età, dell'inserimento nel contesto sociale, del rapporto con l'abitazione, dal momento che un bambino in tenerissima età, a differenza di un adolescente con le sue abitudini e amicizie, difficilmente potrà risentire di uno spostamento, e, in secondo luogo, anche a seconda che la revoca possa determinare un trasferimento in un appartamento relativamente vicino al precedente oppure in un'altra città, dal momento in quest'ultimo caso il minore sarebbe costretto a cambiare scuola, amicizie e abitudini.

Laddove, svolte queste verifiche, il giudice dovesse verificare che la revoca potrebbe avere una “diretta incidenza” sui figli, l'unico parametro di riferimento del giudice dovrà essere, in base al disposto dell'art. 337-*ter* c.c., l'interesse morale e materiale della prole; sicché, il giudice potrà decidere di non disporre la revoca oppure di disporla, prevedendo, però, che il figlio rimanga nella casa con il genitore titolare del diritto di godimento sull'immobile.

Diversamente, laddove dovesse verificare che la revoca non avrebbe alcuna incidenza diretta sulla prole, il giudice potrà revocare il provvedimento di assegnazione, andando a salvaguardare i diversi interessi in gioco.

²⁵ Si ricorda che parte della dottrina ritiene che l'ingresso di un terzo comporti di per sé la disgregazione dell'*habitat* e, conseguentemente, il venire meno delle ragioni alla base dell'assegnazione (così: C. PADALINO, *L'ingresso di un terzo nell'immobile fa venire meno l'habitat familiare*, in *Guida dir.*, 2007, p. 47; G. ANNUNZIATA, *Il processo in diritto di famiglia*, Padova, 2006, p. 121).

4. La riforma del diritto di famiglia del 2013

Alla luce di queste pur brevissime considerazioni, resta da chiedersi se sia condivisibile l'operato del legislatore della recente riforma, intervenuta in forza del d.lgs. n. 154/13, che, come si è detto, ha abrogato l'art. 155-*quater* c.c. e ha trasposto, senza apportare alcuna modifica, la disciplina relativa all'assegnazione e alla revoca della casa familiare nel nuovo art. 337-*sexies* c.c.

In prima battuta, si potrebbe pensare che il legislatore si sia, in questo modo, lasciato "sfuggire" l'occasione di "adeguare" il contenuto della disposizione al *diktat* della Corte Costituzionale, dal momento che ben avrebbe potuto, così come ha effettivamente fatto in altri casi, modificare la formulazione letterale della disposizione, onde specificare, per l'appunto, che con riferimento alla revoca non opera alcun automatismo, venendo rimesso al giudice il compito di valutare, caso per caso, la corrispondenza del provvedimento all'interesse della prole.

A una valutazione più ponderata, parrebbe però doversi concludere che, in realtà, non si tratti di una "svista", ma di una decisione consapevolmente e condivisibile, dettata principalmente dal timore che, apportando delle modifiche, si sarebbero ripresentati, con ogni probabilità, problemi interpretativi ulteriori rispetto a quelli che la sentenza n. 308 del 29 luglio 2008, seppur con una pronuncia interpretativa, parrebbe aver risolto.